



*Corte dei Conti*  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI	presidente
Nicola BONTEMPO	consigliere
Francesco BELSANTI	consigliere, relatore
Vincenzo DEL REGNO	consigliere
Paolo BERTOZZI	primo referendario
Fabio ALPINI	referendario

nell'adunanza del 30 maggio 2019;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che “qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013”, i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata a seguito dell'istruttoria svolta sul rendiconto degli esercizi 2015 e 2016 del **Comune di BIBBONA (LI)**, con deliberazione del 3 aprile 2019, n. 122;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata all'ente in data 3 aprile 2019;

VISTA la delibera dell'ente del 30 aprile 2019, n. 34 (inoltrata alla Sezione in data 14 maggio 2019 – Prot. Sez. n. 3896), in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2015 e 2016 come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che l'Ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza del 30 maggio 2019;

UDITO il relatore, cons. Francesco Belsanti;

### CONSIDERATO

Dalla "specificata pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione citata nelle premesse, che deve considerarsi integralmente richiamata, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

- per l'esercizio 2015 è stato rilevato un disavanzo di amministrazione effettivo per 387.975,33 euro, in parte riconducibile all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui (per la quota di 215.724,92 euro) e in parte generato dalla gestione ordinaria (per la quota di 172.250,42 euro);

- per quanto riguarda l'esercizio 2016, il risultato di amministrazione conseguito non è risultato correttamente determinato nelle sue componenti interne (parte accantonata, vincolata e destinata ad investimenti), comportando l'emergere di un minor accantonamento della parte destinata ad investimenti e una riduzione della parte disponibile positiva rideterminata in 144.463,70 euro, comunque sufficiente ad assicurare la copertura finanziaria di entrambe le quote di disavanzo accertate al termine dell'esercizio 2015 (quota ordinaria e straordinaria);

- sia sull'esercizio 2015 che sull'esercizio 2016 è stata rilevata la non corretta gestione della cassa vincolata e libera a causa della mancata contabilizzazione di movimentazioni di cassa relative a riscossioni di sanzioni pecuniarie al codice della strada (che per legge risultano invece vincolate per almeno nella misura del 50%).

Tali accertamenti hanno evidenziato, conseguentemente, l'inosservanza dei principi contabili di attendibilità, veridicità e integrità del bilancio, nonché violazioni in merito alla gestione dei flussi di cassa e alla loro verificabilità.

Pertanto, la Sezione di controllo ha invitato l'Ente ad adottare le necessarie misure correttive, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento, ai sensi dell'art. 148 bis TUEL, tenuto conto delle misure già adottate dall'Ente in sede di riaccertamento straordinario.

L'Ente, quindi, in riferimento alla corretta quantificazione e rappresentazione delle componenti del risultato di amministrazione 2016, con delibera consiliare del 30 aprile 2019, n. 34, ha proceduto alla riapprovazione della composizione del risultato di amministrazione, nei termini accertati alla Sezione, come segue:

a) parte accantonata per complessivi 2.827.557,23 euro (di cui 2.785.879,18 euro quale accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, 28.000,00 euro per

fondo rischi contezioso, 10.000,00 euro per fondo rinnovi contrattuali e 3.678,15 euro per accantonamento indennità di fine mandato del sindaco);

b) parte vincolata per complessivi 325.920,80 euro (di cui 18.162,61 euro per vincoli derivanti da trasferimenti e 307.758,19 euro per vincoli formalmente attribuiti dall'ente);

c) parte destinata agli investimenti per complessivi 1.796.716,27 euro;

d) parte disponibile per complessivi 144.463,70 euro (avanzo effettivo di amministrazione);

Per quanto concerne la corretta definizione delle risultanze di cassa, l'Ente, con delibera consiliare sopra richiamata, ha dichiarato che dalla ricostruzione dei flussi finanziari di cassa non risultavano fondi vincolati da ricostituire sia al termine dell'esercizio 2015 che 2016 e di aver proceduto revisione generale di tutti i capitoli di entrata e di spesa, verificando la corretta annotazione dei vincoli di cassa e procedendo alla loro puntuale codificazione a livello informatico, affinché le stesse procedure di emissione degli ordinativi di incasso riportino contestualmente la rilevazione del vincolo e apposizione del vincolo, ripristinando quindi la perfetta concordanza tra le scritture contabili dell'ente e quelle dell'istituto tesoriere.

Infine, l'Ente, in considerazione degli effetti delle misure correttive sugli esercizi successivi, con la sopra indicata delibera consiliare n. 34/2019 ha riapprovato le risultanze del rendiconto 2017 definendo un risultato di amministrazione pari a 5.506.258,94 euro e un avanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile) pari a 372.777,40 euro;

## RITENUTO

- che l'irregolarità segnalata e riferita al disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2015, può ritenersi completamente rimossa poiché il risultato della gestione 2016 risulta essere stato in grado di assicurare la copertura finanziaria di entrambe le quote di disavanzo accertate al termine dell'esercizio 2015 (quota ordinaria e straordinaria);

- che, per quanto riguarda i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti alla corretta determinazione delle risultanze di cassa e, in particolare, delle sue componenti (libera e vincolata) al 31 dicembre 2015 e 2016, occorre *prendere atto* dei provvedimenti adottati dall'Ente;

- che i provvedimenti adottati dall'Ente, richiamati in premessa e riferiti alla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, risultano *idonei* poiché l'Ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione nelle sue componenti e alla conseguente rettifica del disavanzo di amministrazione effettivo (quota disponibile negativa) al 31 dicembre 2016, nei termini esattamente indicati nella pronuncia di accertamento della Sezione;

- che, per quanto concerne i necessari aggiustamenti degli esercizi successivi per gli effetti che su di questi tali misure correttive andranno conseguentemente a produrre, occorre *prendere atto* dei provvedimenti adottati dall'ente;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2015 e 2016, attiene agli esercizi presi in esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2017 e 2018, che saranno oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti ordinariamente previsti;

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'Ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

Nei successivi controlli la Sezione valuterà anche l'evoluzione delle ulteriori problematiche segnalate nella pronuncia di accertamento, e gli effetti da queste prodotti sulle gestioni, di cui l'ente dovrà comunque tenere conto per garantire la sana gestione finanziaria e la tenuta degli equilibri nel tempo.

#### DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'Ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'*idoneità* degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate relativamente al risultato di amministrazione e prende atto dei provvedimenti adottati riferiti alla corretta determinazione delle risultanze di cassa.

Sulla base di quanto approvato dall'Ente per i necessari aggiustamenti dei bilanci dei successivi esercizi, per gli effetti che su di questi si andranno a produrre, la Sezione *prende atto* della ricostruzione operata dall'ente.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'Ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

Nei successivi controlli la Sezione valuterà anche l'evoluzione delle ulteriori problematiche segnalate nella pronuncia di accertamento, e gli effetti da queste prodotti sulle gestioni, di cui l'ente dovrà comunque tenere conto per garantire la sana gestione finanziaria e la tenuta degli equilibri nel tempo.

#### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 30 maggio 2019.

Il relatore  
f.to Francesco Belsanti

Il presidente  
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria il 30 maggio 2019

Il funzionario preposto al servizio di supporto  
f.to Claudio Felli